

## Decreto bilanci: il rendiconto finanziario è obbligatorio

Aggiornato al 9 settembre 2015

In data 4 settembre 2015 è stato pubblicato su GU n°205 il [Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015](#), recante novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della [Direttiva 2013/34/UE](#), cosiddetto "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, [l'art.6 comma 2](#) del decreto introduce l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Il nuovo art.2423 al primo comma, infatti, stabilisce che, **gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da:**

- **stato patrimoniale;**
- **conto economico;**
- **rendiconto finanziario;**
- **nota integrativa.**

Le caratteristiche del rendiconto sono individuate dal [nuovo art.2425-ter](#), secondo cui, **dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:**

- **l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio ed alla fine dell'esercizio;**
- **i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dalle attività:**
  - **operativa;**
  - **di investimento;**
  - **di finanziamento (ivi comprese le operazioni con i soci con autonoma indicazione).**

**La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (così come per le micro-imprese).**

Il nuovo articolo 2423 specifica, inoltre, che **non sussiste l'obbligo di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in bilancio di fatti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta**, previa illustrazione delle motivazioni di tale scelta in nota integrativa. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della contabilità.

In materia di principi di redazione del bilancio (art.2423-bis), **la rilevanza della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo viene sostituita dalla rilevanza della sostanza dell'operazione o del contratto.**